

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2011, n. 22-2536

**Legge regionale 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati". Determinazioni in ordine alla quantificazione del fabbisogno finanziario per la realizzazione del Programma degli interventi a breve termine e all'utilizzo delle risorse disponibili.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

La normativa nazionale e regionale in materia di bonifica di siti contaminati, stabilisce, in coerenza con il principio secondo il quale "chi inquina paga", che i soggetti che si rendano responsabili di situazioni di inquinamento provvedano a proprie spese alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale.

L'articolo 250 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. dispone che, in caso di inottemperanza da parte dei soggetti responsabili, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati siano realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente secondo l'ordine di priorità fissato dal Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate; lo stesso articolo prevede che le Regioni possano istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di anticipare ai Comuni le somme necessarie alla realizzazione degli interventi.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" individua nel Piano di bonifica lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le normative nazionali, individua i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, l'ordine di priorità e l'articolazione degli interventi, la stima degli oneri finanziari e le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Il Piano di bonifica contiene il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate, lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica, i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica, i criteri per individuare le priorità di intervento e per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

Il Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate, approvato contestualmente alla legge regionale 42/2000, di cui costituisce parte integrante, definisce, attraverso l'applicazione di criteri tecnici di valutazione volti a determinare le priorità d'azione, il programma degli interventi a breve termine con l'individuazione dei siti. La lista dei siti inquinati inseriti nel programma a breve termine viene aggiornata periodicamente, di norma con cadenza annuale, ed approvata dalla Regione con apposita deliberazione della Giunta.

Per l'esecuzione, da parte dei comuni o delle province in sostituzione dei soggetti obbligati, degli interventi individuati nel Piano Regionale di Bonifica e nel correlato programma a breve termine, l'art. 16 della legge regionale 42/2000 ha istituito un programma annuale di finanziamento che la Giunta regionale approva sulla base delle proposte formulate dalle Province. La normativa regionale pone in parallelo l'aggiornamento periodico del programma a breve termine e il sostegno finanziario regionale per l'esecuzione degli interventi di bonifica individuati nel programma stesso. I singoli programmi annuali concorrono dunque tutti alla realizzazione del programma di bonifica a breve termine.

Le risorse destinate dalla Giunta Regionale a partire dal 2000, impegnate annualmente per l'esecuzione degli interventi individuati dal programma a breve termine, come periodicamente

aggiornato, ammontano complessivamente a euro 96.745.000,00. Sono in massima parte completate le opere finanziate dal 2000 al 2006 per un totale di circa 45 milioni di euro.

Considerato che le opere di bonifica sono caratterizzate, per loro stessa natura, da variabili che condizionano i tempi di esecuzione e comportano modifiche di costo anche consistenti sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantificazione iniziale posta alla base del finanziamento, è opportuno aggiornare il fabbisogno economico necessario a garantire la copertura finanziaria del programma a breve termine attraverso una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi in corso di esecuzione, per verificare l'andamento dei progetti, le eventuali criticità e i costi effettivi conseguenti all'aggiudicazione dei lavori.

Le risultanze dello stato di fatto vanno poi rapportate alle risorse finanziarie disponibili che, per effetto di provvedimenti di riduzione di impegno finalizzati alla diminuzione dei residui passivi e di mancata iscrizione sul bilancio 2010 dei fondi previsti dal bilancio pluriennale a copertura dei programmi di finanziamento 2008 e 2009, hanno subito un taglio complessivo di circa 11.500.000,00 euro rispetto all'ammontare dei finanziamenti assegnati, pur salvaguardando l'obbligazione assunta nei confronti dei soggetti beneficiari degli impegni di spesa.

La situazione congiunturale in atto che vede la contrazione delle risorse a disposizione della Regione impone di ottimizzare l'utilizzo dei fondi disponibili ed è in tale contesto che è necessario garantire la copertura degli interventi che assicurano la spendibilità dei fondi impegnati.

A questo scopo la Direzione Ambiente, sulla base degli esiti della ricognizione dello stato di attuazione del programma di bonifica a breve termine, alla cui realizzazione concorrono i programmi annuali di finanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 42/2000, utilizzerà le disponibilità residue sugli impegni di spesa assunti sui bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2011 (capitolo 239591) per gli interventi in corso di esecuzione, prescindendo dall'imputazione originaria sulle diverse annualità e fermo restando che i soggetti beneficiari sono quelli già individuati dalla Giunta Regionale in sede di approvazione dei programmi annuali.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

visto l'articolo 1 della legge 426/1998;

visto l'articolo 14 della legge 241/1990 e s.m.i.;

visto la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

*delibera*

- di demandare alla Direzione Ambiente, la quantificazione puntuale del fabbisogno finanziario necessario a garantire la copertura finanziaria del programma di bonifica a breve termine attraverso una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi in corso di esecuzione, per verificare l'andamento dei progetti, le eventuali criticità, i costi effettivi conseguenti all'aggiudicazione dei lavori;

- di stabilire che, sulla base degli esiti della ricognizione, le disponibilità residue sugli impegni di spesa assunti sui bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2011 (capitolo 239591) per la realizzazione degli interventi di bonifica in corso di esecuzione, come individuati nei programmi annuali di finanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 42/2000, siano utilizzate prescindendo dall'imputazione originaria sulle diverse annualità, posto che tali programmi annuali concorrono tutti all'attuazione del programma a breve termine e che i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono quelli già individuati dalla Giunta Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)